

Solo con la legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante «Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile», la protezione civile acquisisce autonomia concettuale (dal Ministero dei lavori pubblici le competenze di coordinamento passano così al Ministero dell'interno).

Negli anni novanta, a distanza di ventidue anni dalla citata legge 8 dicembre 1970, n. 996, viene emanata la legge 25 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile», che, pur avendo subito sostanziali modifiche, è tuttora alla base della suddivisione dei compiti tra le diverse strutture che compongono la protezione civile.

La legge in questione prevede una ripartizione di compiti tra lo Stato, le regioni e gli enti locali e individua una diversità di ruoli tra i vari livelli di governo per la tutela e l'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da eventi calamitosi, affidando il coordinamento delle attività di protezione civile al Presidente del Consiglio dei ministri.

Per la prima volta si parla di «Servizio nazionale di protezione civile» e di una struttura preesistente all'evento e che prevede diversi livelli di intervento: previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza. La novità della legge risiede proprio nell'introduzione dei primi due punti, che avrebbero dovuto consentire di rilevare una vera e propria mappa dei rischi in modo da poter prevedere le aree di criticità del nostro Paese.

In questo contesto è imprescindibile dare rilevanza anche alle organizzazioni di volontariato che sono da sempre impegnate nelle azioni di soccorso umanitario.

Nel tempo il volontariato si è strutturato: basta ricordare che le Misericordie esistono in Toscana fino dal medioevo. Nelle Marche, per esempio, si ricorda che la Croce gialla di Ancona partecipò ai soccorsi nel comune di Frattura in occasione del terremoto della Marsica del 13 gennaio 1915.

Le grandi emergenze verificatesi nella seconda metà del secolo in Italia hanno visto una grande mobilitazione spontanea di cittadini di ogni età e condizione, affluiti a migliaia da ogni parte

del Paese nelle zone disastrate per mettersi a disposizione e «dare una mano». Come già detto, si scoprì che ciò che mancava non era la solidarietà della gente, bensì un sistema pubblico organizzato che sapesse impiegarla e valorizzarla. Da allora sono stati, fatti enormi progressi in termini di organizzazione della protezione civile e delle organizzazioni di volontariato che, nelle situazioni di crisi umanitaria, si prodigano, coordinandosi tra loro, per alleviare le sofferenze delle popolazioni interessate.

Pertanto, si ritiene doveroso istituire un «Giorno della protezione civile e delle organizzazioni di volontariato» dedicato alle vittime dei disastri naturali e a coloro che si sono impegnati nelle azioni di soccorso umanitario. Questa giornata dovrebbe cadere il 9 ottobre di ogni anno, giorno in cui si verificò il disastro del Vajont. La ragione per cui viene scelto questo giorno risiede nel fatto che in quella circostanza sono stati commessi alcuni errori umani che, ai sensi della normativa vigente, non potrebbero essere ripetuti, ma che allora portarono inevitabilmente alla strage. Tra gli errori si possono elencare: l'aver costruito la diga in una valle non idonea sotto il profilo geologico; l'aver innalzato la quota del lago artificiale oltre i margini di sicurezza; il non aver dato l'allarme la sera del 9 ottobre per attivare l'evacuazione in massa delle popolazioni residenti nelle zone a rischio di inondazione.

#### Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il 9 ottobre, anniversario della strage del Vajont, quale «Giorno della protezione civile e delle organizzazioni di volontariato», al fine di ricordare le vittime di tutti i disastri naturali e in sostegno delle persone impegnate nelle azioni di soccorso umanitario.

2. In occasione del «Giorno della protezione civile e delle organizzazioni di volontariato», possono essere organizzati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, manifestazioni pubbliche, ceremonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto accaduto in seguito ai disastri naturali e sulla precipua attività della protezione civile e delle organizzazioni di volontariato.